



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Seduta del 2 marzo 2017

Schema di decreto recante: “Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati” predisposto in attuazione dell'articolo 1, comma 667 della legge 27 dicembre 2013, n.147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” così come modificato dall'articolo 42 della legge 28 dicembre 2015, n.221.

LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

VISTO il comma 667 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 42 della legge 28 dicembre 2015 n. 221, che stabilisce “ al fine di dare attuazione al principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea”;

VISTO il comma 668, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui “ i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

VISTA la nota del 13 ottobre 2016 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in attuazione del predetto comma 667, ha trasmesso lo schema di decreto recante i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;

VISTA la nota del 25 ottobre 2016 con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha precisato che, a seguito delle osservazioni formulate nella riunione tecnica del 21 ottobre 2016, gli interventi previsti dagli articoli 3 e 5 dello schema di decreto possono essere coperti nell'ambito della tariffa, secondo il principio di copertura integrale del costo del servizio, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per gli enti coinvolti;

VISTA la nota del 12 dicembre 2016 con la quale l'Anci ha sollevato due problematiche riguardanti sia i soggetti abilitati a determinare la tariffa puntuale, ritenendo che la titolarità spetti ai Comuni ex lege e non agli enti gestori, sia la necessità che nel decreto emerga chiaramente che i nuovi criteri di misurazione della quantità di rifiuti e di ripartizione del costo del servizio devono essere riferibili specificatamente anche alla parte variabile della tariffa rifiuti, considerato che la parte fissa della tariffa dovrebbe continuare ad essere determinata secondo la metodologia prevista dal DPR n. 158/1999.

VISTA la nota del 28 dicembre 2016, con la quale, a seguito delle osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze e dall'Anci nella riunione tecnica del 12 dicembre 2016, il Ministero competente ha trasmesso un nuovo schema di decreto nel quale sono state introdotte alcune delle modifiche richieste dall'ANCI;

VISTA la nota del 16 gennaio 2017, con la quale l'Anci ha chiesto un ulteriore approfondimento in sede tecnica per chiarire l'ambito di applicazione del provvedimento, al fine di poter armonizzare i sistemi di misurazione puntuale contenuti nel decreto che prevedono una tariffa avente natura corrispettiva, con le disposizioni previste nei commi 668 e 688 della legge n.147 del 2013;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

TENUTO CONTO che nella riunione tecnica del 10 febbraio 2017 il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare ha recepito le osservazioni formulate dall'Anci, introducendo nello schema di decreto il riferimento al comma 668, precisando che dal combinato disposto dei commi 668 e 688 della legge n.147 del 2013, si evince come la misurazione puntuale della quantità di rifiuti, sia finalizzata ad attuare un modello di tariffa avente natura corrispettiva di cui al citato comma 668;

VISTA la nota del 20 febbraio 2017 con la quale il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare ha trasmesso l'ultima versione dello schema di decreto in esame che contiene nelle premesse le predette disposizioni;

VISTO che è stato espresso l'assenso tecnico sia dall'Anci che dai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le Autonomie locali hanno espresso parere favorevole;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi del comma 667 dell'articolo 1, del legge 27 dicembre 2013, n. 147 modificato dall'articolo 42 della legge 28 dicembre 2015 n. 221 sullo schema di decreto recante i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, che viene allegato al presente atto, costituendone parte integrante.



Il Segretario
Marcella Castronovo

Marcella Castronovo



Il Presidente della Conferenza
Il Ministro dell'Interno
Sen. Marco Minniti

Marco Minniti